

LA TASSAZIONE DEL TFR

Redazione: Dott.ssa Elena Figus
Area/e tematica/he: Fisco
Parola/e chiave: tfr
Aggiornamento: 07/2014

Alcuni redditi si formano, tipicamente, in più periodi d'imposta, ma assumono rilevanza fiscale in un solo momento, pertanto la tassazione secondo i criteri ordinari porterebbe pregiudizio al contribuente. È stata, perciò, prevista una forma di tassazione separata al fine di evitare l'obbligo di effettuare il cumulo tra i redditi.

Sono soggetti alla possibilità di tassazione separata esclusivamente i redditi elencati nell'art. 17 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi), la lett. a) del quale annovera il Trattamento di Fine Rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lett. a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del Cod. Civ., nonché le altre indennità e somme percepite *una tantum* in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, incluse l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c.

La lett. b) dello stesso art. 17 del TUIR prevede che siano soggetti a tassazione separata anche gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2 dell'art. 49.

Il legislatore ha, quindi, voluto sottrarre alla discrezionalità delle parti la possibilità di erogare in un esercizio successivo qualsivoglia forma di retribuzione al fine di ottenere una tassazione più favorevole rispetto a quella ordinaria.

Per il calcolo dell'imposta relativa agli arretrati riferibili ad anni precedenti, si procede sommando i redditi dei due anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione di ciò che verrà poi tassato, dividendo poi il risultato per due al fine di ottenere la media annuale del reddito del biennio. All'importo così determinato vengono applicate le aliquote IRPEF vigenti al momento in cui è sorto il diritto alla percezione. Calcolata, quindi, l'imposta, questa viene divisa per il reddito, determinando in tal modo un'aliquota percentuale media d'imposta, la quale verrà poi applicata al reddito soggetto a tassazione separata.

L'art. 2120 del codice civile stabilisce che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari, e comunque non superiore, all'importo dovuto per l'anno in esame diviso per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computando

come mese intero le frazioni di mese o uguali o superiori a quindici giorni.

La cifra ottenuta dev'essere poi rivalutata con l'applicazione di una maggiorazione annua composta da un tasso fisso dell'1,5% e, inoltre, del settantacinque per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.

La normativa riguardante il trattamento fiscale cui è soggetto il TFR è stata sostanzialmente innovata dalla legge 26 settembre 1985, n. 482, le cui disposizioni sono state parzialmente modificate dal TUIR, dal D.Lgs. n. 47/2000 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 168/2001.

L'art. 19 del TUIR stabilisce che il TFR costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva, per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Dal 1° gennaio 2001, per effetto del D.Lgs. n. 47/2000, per procedere alla corretta tassazione del TFR e delle indennità equipollenti occorre applicare due diverse metodologie per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 e per quelle maturate a partire dal 1° gennaio 2001. Le prime sono tassate definitivamente dal datore di lavoro, mentre le seconde sono tassate provvisoriamente dallo stesso in quanto l'imposta definitiva è determinata successivamente dall'amministrazione finanziaria.

Anche per l'imponibile soggetto a tassazione bisogna distinguere tra le quote accantonate fino al 31 dicembre 2000, perché, in tal caso, l'imponibile è pari all'importo lordo del TFR comprensivo delle anticipazioni effettuate fino allo stesso 31 dicembre 2000, al netto delle quote trasferite alla previdenza complementare, dal quale viene dedotto un importo pari a 309,87 euro, detto «abbattimento».

Per le quote maturate dal 1° gennaio 2001, invece, l'imponibile è costituito dal fondo maturato a partire da tale data e complessivamente accantonato fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo delle anticipazioni e al netto delle quote trasferite alla previdenza complementare e della quota di rivalutazione maturata dopo il 31 dicembre 2000.

L'importo delle rivalutazioni, come anticipato, è tassato annualmente con l'imposta sostitutiva stabilita nella misura dell'undici per cento; questa è a carico del lavoratore ma liquidata dal datore, prima a titolo d'acconto nella misura del novanta per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, poi a titolo di saldo sulla base delle rivalutazioni effettivamente contabilizzate. L'acconto può essere commisurato, se più favorevole, all'importo che, in via presuntiva, sarà dovuto per l'anno in corso, salvo l'applicazione delle sanzioni per l'eventuale versamento inferiore al dovuto.

Per calcolare l'imposta sul TFR è necessario individuare un'aliquota media. Tale aliquota è data dal rapporto tra l'imposta calcolata su di un reddito di riferimento e il reddito di riferimento stesso.

Nel caso in cui il TFR maturato si riferisca ad anni precedenti il 2001, nel calcolo del reddito di riferimento occorre sommare tale quota a quella maturata dal 1° gennaio 2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro comprensiva delle anticipazioni già erogate, sottraendo le rivalutazioni effettuate dal 1° gennaio 2001 e moltiplicando tale risultato per dodici, dividendo poi per gli anni o frazioni di anno di maturazione del TFR.

Nel computo degli anni e frazioni di anno da considerare vanno compresi anche quelli relativi ad anzianità convenzionali. Sono da considerare tali, in linea di massima, i periodi che eccedono quelli di effettiva prestazione in servizio, come, per esempio, la maggior anzianità attribuita per il servizio prestato all'estero o quella attribuita al lavoratore promosso o assunto nella categoria dirigenti.

Invece, in caso di corresponsione di TFR relativo a un rapporto di lavoro di durata inferiore a un anno, quale divisore non dev'essere considerata la frazione di anno ma il valore «1».

Ai fini della determinazione dell'aliquota, dal TFR dev'essere scorporata l'eventuale «quota eccedente». Si tratta dei casi in cui, prima dell'entrata in vigore della legge n. 297/1982, che ha eliminato la vecchia disciplina dell'indennità di servizio per sostituirla con il TFR, sia stata riconosciuta un'indennità di anzianità in misura superiore a una mensilità della retribuzione annua per ogni anno di servizio; l'art. 19 del TUIR dispone che dell'eccedenza non si deve tener conto al fine della determinazione del reddito di riferimento.

È da tenere presente che lo scomputo dell'eccedenza opera solo agli effetti della determinazione del reddito di riferimento, mentre per il computo dell'imponibile si deve considerare l'ammontare totale del TFR.

L'aliquota viene determinata in base all'IRPEF che, secondo l'aliquota in vigore nell'anno in cui matura il diritto alla percezione del TFR, risulta applicabile al reddito di riferimento. L'art. 1, comma 9 della legge n. 296/2006 ha introdotto una clausola di salvaguardia diretta ad assicurare che il nuovo sistema per la determinazione dell'IRPEF non determinasse, per i contribuenti che percepiscono indennità di fine rapporto, il pagamento di un'imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006, in quanto sono stati modificati sia gli scaglioni di reddito sia le aliquote, come disposto dall'art. 1, comma 6 della legge sopra citata.

La rimodulazione degli scaglioni e l'innalzamento delle aliquote avrebbe prodotto un effetto negativo sulla tassazione del TFR, poiché l'art. 19 del TUIR dispone che l'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione del TFR stesso. Per ovviare a questo effetto, in occasione della tassazione del TFR si rendono applicabili le precedenti aliquote, se più favorevoli. La clausola si applica all'imposta sui TFR, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità o somme connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR.

L'imposta lorda si determina applicando la medesima aliquota media alle due diverse basi imponibili, costituite una dal TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, al netto della deduzione di 309,87 euro per anno di durata del rapporto, e l'altra dal TFR maturato dal 1° gennaio 2001, al netto delle rivalutazioni maturate dopo tale data.

L'art. 2, comma 514 della legge n. 244/2007 stabilisce una riduzione del prelievo fiscale sui TFR, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme previste dall'art. 17, comma 1 del TUIR il cui diritto sorge dal 1° aprile 2008. La detrazione, di importo variabile a seconda del reddito a cui si riferisce, il quale, in ogni caso, non può essere superiore a 30.000,00 euro, è stabilita in: settanta euro se il reddito non supera i 7.500,00; cinquanta euro aumentato del prodotto tra venti e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000,00 diminuito del reddito di riferimento e 20.500,00 se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500,00 euro; cinquanta euro se il reddito di riferimento è compreso tra 28.000,00 e 30.000,00. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000,00 euro

diminuito del reddito di riferimento e l'importo di 2.000,00 euro.

Poi, è previsto che, per reddito di riferimento, s'intende il reddito tecnico medio determinato sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 19 del TUIR ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del TFR e delle indennità equipollenti.

Le detrazioni sono riconosciute in relazione a una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta.

Per i rapporti di lavoro a termine di durata non superiore a due anni spetta una detrazione pari a 61,97 euro per ciascun anno a partire dal 2001. In caso di prestazione lavorativa inferiore all'anno, l'importo della detrazione è rapportato al mese, intendendo per tale quello in cui è maturato il TFR.

L'imposta netta viene determinata sottraendo dall'imposta lorda l'ammontare delle detrazioni.